



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

TAX & LEGAL NEWS



IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

La liquidazione Iva di gruppo è preclusa ai residenti extra Ue

Dall'Ocse un aggiornamento sul Country by country reporting

GIURISPRUDENZA

I canoni non riscossi sono tassabili fino alla data dello sfratto

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è esclusa da Iva

Costi black list non indicati: termini quinquennali per le sanzioni

DOTTRINA

Altri chiarimenti sulla ricaduta fiscale dell'IFRS 16

Le sanzioni sul credito di imposta per ricerca e sviluppo

Numero 20/2019

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

I canoni non riscossi sono tassabili fino alla data dello sfratto

La pronuncia della Cassazione, se da un lato conferma che i canoni non riscossi concorrono per competenza alla formazione del reddito di impresa, dall'altro consente di determinare la data limite oltre la quale i canoni stessi non devono più essere considerati. Il principio di diritto enunciato nell'ordinanza è infatti il seguente: *“in tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lett. b), del DPR n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per morosità”*.

Cassazione, Ordinanza 21.11.2019 n. 30372

DOTTRINA

Altri chiarimenti sulla ricaduta fiscale dell'IFRS 16

Il Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa San Paolo ha dedicato la propria circolare n. 3 del 22 novembre 2019 all'analisi del decreto ministeriale 5 agosto 2019. La normativa commentata riguarda la ricaduta fiscale della nuova impostazione contabile dei leasing contenuta nel principio internazionale IFRS 16.

Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa San Paolo, Circolare 3 22.11.2019

IVA

INTERPRETAZIONI

La liquidazione Iva di gruppo è preclusa ai residenti extra Ue

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo è un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE, poi trasfuso nell'articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE.

Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta). Tale interpretazione si è resa necessaria per evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 19.11.2019 n. 24

GIURISPRUDENZA

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è esclusa da Iva

Una articolata sentenza della Suprema Corte ribadisce l'esclusione da Iva dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale corrisposta al locatario dell'immobile.

Secondo la Corte, questa indennità ha una duplice funzione:

- compensare il conduttore della perdita dell'«avviamento» conseguente alla indisponibilità dei locali;
- distribuire equitativamente alcune delle utilità (o per meglio dire, esternalità positive), rimaste in capo al locatore in termini di incremento del valore locativo, su colui che ha contribuito a tale incremento di valore.

Dato che questa indennità non è legata a una prestazione, anche non caratteristica, del conduttore in costanza di rapporto, ma consegue al mero rilascio dei locali e, quindi, alla cessazione degli effetti del contratto ed è, inoltre, finalizzata a compensare la perdita di clientela del conduttore (spostando dal locatore al conduttore alcune delle risorse incorporate nel valore locativo non dovute alla natura dell'immobile locato), deve escludersi che vi sia un nesso diretto tra il servizio contrattuale reso (la messa a disposizione dei locali) e il controvalore ricevuto (l'indennità).

Va, pertanto, confermata la giurisprudenza secondo cui l'indennità per perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della L. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicate all'articolo 15 del DPR 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cassazione, Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345; Cassazione, Sez. III, 11 luglio 2006, n. 15721; Cassazione, Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8559).

Cassazione, Sentenza 12.11.2019 n. 29180

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

DOTTRINA

Le sanzioni sul credito di imposta per ricerca e sviluppo

Nella sua circolare n. 23 del 14 novembre 2019, Assonime affronta il tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell'identificazione dell'ambito oggettivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.

Secondo il documento, la sanzione più appropriata sia da un punto di vista logico sistematico sia da un punto di vista equitativo, dovrebbe essere quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle più circoscritte ipotesi connotate da fraudolenza, quali ad esempio quelle in cui l'impresa abbia svolto un'attività che nemmeno in astratto può qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato meri investimenti in beni materiali e immateriali.

Assonime, Circolare n. 23 del 14 novembre 2019

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

INTERPRETAZIONI

Dall'Ocse un aggiornamento sul Country by Country Reporting

L'OCSE ha integrato i propri chiarimenti in relazione alla tematica del Country by Country Reporting.

Il documento "Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting" è strutturato in una serie di domande e risposte, alcune delle quali sono state inserite in questa revisione del novembre 2019. Gli aggiornamenti riguardano i seguenti aspetti:

- trattamento dei dividendi;
- arrotondamento degli importi;
- periodi infrannuali o ultrannuali;
- principali errori;
- criteri nazionali di redazione del report.

OCSE, Documento "Guidance on the Implementation of Country by Country Reporting" del Novembre 2019

GIURISPRUDENZA

Costi black list non indicati: termini quinquennali per le sanzioni

Il termine di decadenza per l'irrogazione della sanzione per omessa separata indicazione dei costi per operazioni economiche con fornitori residenti in paesi black list non è quello quadriennale previsto dall'articolo 43 del DPR 600/73 (accertamento di maggiori imposte per infedele dichiarazione).

Al contrario, si tratta di una sanzione per irregolarità formali (tali, cioè da non incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo) al quale si applica l'articolo 20, comma 1 del DLgs. 472/97: l'atto di contestazione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Cassazione, Ordinanza. 22.11.2019 n. 30533